

ALLEGATO N° 3

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

Art.1- Il Comitato Studentesco, previsto dal D. L.vo del 16-04-1994 n. 297 art. 13 c.4, si propone come organo di partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola, in quanto costituisce la legittima espressione della volontà e degli orientamenti di tutti gli allievi dell'Istituto; collabora alla salvaguardia dei diritti ed all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

Art.2- Il Comitato Studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto, nell' Organo di Garanzia d'Istituto e nella Consulta Provinciale.

- Hanno facoltà di intervenire alle discussioni, senza diritto di voto, tutti gli studenti dell'Istituto.

Art.3- La libera partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco non può essere sottoposta a limitazioni o a vincoli di alcun genere.

Art.4- Il Comitato Studentesco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice-presidente, fra gli studenti delle classi.

- Il Presidente ed il Vice-presidente non possono essere eletti fra i rappresentanti al Consiglio di Istituto o alla Consulta Provinciale.

Il Comitato studentesco può prevedere dei Comitati di Plesso, uno per ogni sezione staccata, cui prendono parte i soggetti di cui all'art. 2 con riferimento al plesso e che eleggeranno al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Art.5- Le riunioni del Comitato Studentesco possono essere convocate, con almeno cinque giorni di preavviso, dal Presidente o dal 50% dei suoi membri tramite richiesta al Dirigente Scolastico con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno in discussione.

- Il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione attraverso apposita circolare a tutti i rappresentanti di classe.

- In casi di eccezionale gravità, assenti il Presidente ed il Vice-presidente, i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto, congiuntamente, hanno facoltà di convocare il Comitato Studentesco.

Art.6- Il Comitato Studentesco ha diritto di riunirsi fino a due volte al mese, di norma, in orario extrascolastico all'interno dei locali dell'Istituto, subordinatamente alla disponibilità degli stessi.

Art.7- In casi di eventi di eccezionale gravità, è facoltà del Dirigente Scolastico concedere al Comitato Studentesco un'ulteriore riunione, anche senza il suddetto preavviso.

Art.8- Il Comitato Studentesco delibera la data ed il tema dell'Assemblea Studentesca di Istituto.

- La convocazione di tale Assemblea, con richiesta scritta al Dirigente Scolastico, è firmata dal Presidente, dai rappresentanti di Istituto o dal 10% degli studenti della scuola con almeno cinque giorni di preavviso.

- Il Dirigente Scolastico, tramite apposita circolare, rende nota tale delibera a tutti gli studenti dell'Istituto.

Art.9- E' dovere dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto sovrintendere all'organizzazione ed all'ordinato svolgimento dell'Assemblea Studentesca di Istituto.

- Il Presidente del Comitato Studentesco è garante dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art.10- Il Comitato Studentesco discute le eventuali forme di mobilitazione studentesca. Per casi di particolare importanza demanda il compito all'Assemblea Studentesca di Istituto.

Art.11- Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti e/o ad ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche; tale scelta è lasciata agli studenti a livello individuale.

Art.12- Il Comitato Studentesco, su proposta del Presidente, del Vice-presidente e dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto, può nominare delle commissioni cui delegare determinate funzioni organizzative, di controllo e/o di inchiesta riguardanti la vita della scuola.

Art.13- I rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto possono consultare il Comitato Studentesco a proposito di argomenti e tematiche di vasto interesse, oggetto di discussione nel Consiglio di Istituto.

Art.14- Il Comitato Studentesco, come previsto dal citato D.L.vo art.13 c.5, "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto".

- Si pronuncia, inoltre, sul Piano dell'Offerta Formativa del Liceo.

Art.15- Le votazioni del Comitato Studentesco avvengono a scrutinio palese per alzata di mano e sono valide solo in presenza di un terzo dei membri.

Art.16- Di ogni riunione del Comitato Studentesco viene steso verbale scritto da parte di un membro del Comitato stesso, designato quale segretario verbalizzatore.

Art.17- Le delibere del Comitato Studentesco sono pubbliche e vengono affisse all'Albo degli Studenti.

Art.18- La presenza dei docenti e/o dei genitori alle riunioni del Comitato Studentesco può avvenire solo previa approvazione da parte del Presidente.

Art.19- La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco da parte di persone esterne all'Istituto può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art.20- In assenza del Presidente, il Vice-presidente ne assume tutte le funzioni.

Art.21- Il Presidente può essere sfiduciato e costretto alle dimissioni dal 50% più uno dei membri del Comitato Studentesco; in tal caso il Vice-presidente indice immediate elezioni.

Art.22- Modifiche al presente Regolamento avvengono a seguito di votazione del 50% più uno dei membri del Comitato Studentesco.